

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1902-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE BUIZZA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1962

Comunicata alla Presidenza il 19 giugno 1962

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963

INDICE

PREMESSA	Pag. 3
PARTE I: SPESE EFFETTIVE	4
PARTE II: ANALISI DEL BILANCIO A.N.A.S.	10
PARTE III: ESAME DELLA SPESA	17
PARTE IV: EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE	26
TABELLE	29
DISEGNO DI LEGGE	40

PREMESSA

ONOREVOLI SENATORI.

1. — La spesa prevista per il Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1962-63, ammonta a milioni di lire 289.410,7 che si ripartisce come segue:

spese effettive ordinarie . . .	L.	44.579,4
spese effettive straordinarie »		244.831,3
		<hr/>
Totale	L.	289.410,7
		<hr/> <hr/>

2. — Se si confrontano queste somme con le corrispondenti dell'esercizio in corso 1961-62, si rileva che, col disegno di legge sottoposto al nostro esame, per le spese ordinarie è previsto un aumento di milioni di lire 11.592,7, mentre per le spese straordinarie si prevede una minore disponibilità di milioni di lire 6.846,3. Comunque da ciò risulta che la spesa globale per l'esercizio 1962-63 è di 11.592,7 — 6.846,3 = 4.746,4 milioni di lire superiore alla spesa globale prevista per l'esercizio 1961-62.

3. — Nella tabella 1 si è ritenuto opportuno di riassumere le variazioni avvenute nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nei quindici esercizi delle prime tre legislature.

Dal diagramma risulta chiaramente come la spesa dell'esercizio 1948-49 rifletta ancora i massicci interventi per la ricostruzione.

L'esercizio 1949-50 denuncia la cessazione del fondo E.R.P. e segna il punto di partenza della spesa appoggiata sulle sole possibilità del bilancio italiano.

4. — È da rilevare che sono state accantonate nell'apposito fondo speciale del Ministero del tesoro (capitolo 562 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) le seguenti somme (in milioni di lire):

Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 (Quota parte del complessivo onere di milioni 35.420)	10.570
--	--------

Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere stradali, marittime ed igieniche (Concretatasi nella legge 12 febbraio 1962, n. 58)	812
Provvedimenti speciali per la Capitale (Quota parte del complessivo onere di milioni 5.240)	240
Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellamare e delle zone radiali esterne di Borgo e Dinisinni, nel Comune di Palermo (Quota parte del complessivo onere di milioni 1.250 (concretatasi con la legge 30 gennaio 1962, n. 28)	400
Costruzione di Chiese parrocchiali e ricostruzione di edifici di culto distrutti dai terremoti del 1908 e 1915	700
Proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 (Concretatasi nella legge 25 gennaio 1962, n. 25)	600
Provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano e di interesse sociale e turistico	300
Contributo straordinario per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna	300
Contributo per la costruzione di un bacino galleggiante nel porto di Taranto	1.000
Ulteriore spesa per il completamento delle opere dell'aeroporto intercontinentale di Fiumicino (Roma)	1.440
Autonizzazione di spesa per la costruzione e l'acquisto di stabili per le Forze Armate ed i servizi di polizia	500
Costruzione idrovia Padova-Venezia	400
	<hr/>
	17.262
	<hr/> <hr/>

PARTE I.

SPESE EFFETTIVE

5. — Le spese effettive considerate nel disegno di legge si possono riassumere come segue (in milioni di lire):

A) per il funzionamento dei vari servizi dell'Amministrazione	31.211,-
B) per la manutenzione ordinaria delle opere esistenti	16.755,-
C) per opere di carattere straordinario a pagamento immediato e concorsi e sussidi in unica soluzione	35.995,-
D) per la esecuzione di opere varie di carattere straordinario autorizzate da leggi particolari	113.696,1
E) per i nuovi limiti di impegno per i pagamenti in annualità relativi ad opere da eseguire a cura di enti pubblici e privati	4.865,-
F) per l'incidenza delle annualità impegnate in base a limiti di impegni concessi in esercizi precedenti	86.888,6
	<hr/>
ritornano L.	289.410,7
	<hr/> <hr/>

A) Spesa per il funzionamento dei vari servizi dell'Amministrazione

6. — Gli oneri di carattere generale nell'importo previsto, sono ripartiti come segue (in milioni di lire):

spese per il personale in attività di servizio	22.548,4
spese per il debito vitalizio e i trattamenti similari	3.335,-
spese relative ai servizi in gestione dell'Amministrazione centrale e degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	5.327,6
	<hr/>
ritornano L.	31.211,0
	<hr/> <hr/>

7. — La spesa per il personale comprende gli stipendi ed altri assegni fissi al per-

sonale operaio, i compensi per lavoro straordinario, le indennità ed il rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale a carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici e relativi oneri previdenziali.

La spesa si può così riassumere in milioni di lire: in gestione all'Amministrazione Centrale:

gabinetto e segretario particolare	52,3
personale di ruolo e dei ruoli aggiunti	17.078,4
personale delle nuove costruzioni ferroviarie	105,-
personale del soppresso Ministero dell'A.O.I.	50,-
personale non di ruolo	718,5
personale operaio	3.050,-
	<hr/>
	21.054,2
spese generali di personale e diverse relative agli uffici tecnico amministrativi decentrati	1.102,8
spese per indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni all'estero, per trasferimento del personale, per compensi speciali in eccedenza a limiti stabiliti per il lavoro straordinario, per interventi assistenziali, per gettoni di presenza, eccetera	391,4
	<hr/>
ritornano L.	22.548,4
	<hr/> <hr/>

8. — La spesa per il debito vitalizio comprende: le pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri, l'indennità per una sola volta, in luogo di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, l'indennità di licenziamento al personale non di ruolo e operaio, il rimborso all'Amministrazione ferroviaria delle pensioni ordinarie e degli assegni di caroviveri corrisposti al personale del ruolo transitorio delle nuove costruzioni ferroviarie, iscritto al fondo pensioni ferroviarie.

La spesa complessiva nell'indicato importo di 3.335 milioni di lire, supera di 310 milioni la spesa corrispondente dell'esercizio

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in corso, sia in relazione all'effettivo fabbisogno; sia per previste maggiori esigenze, sia per l'indennità integrativa speciale a favore del personale in attività di servizio ed in quiescenza.

9. — La spesa per i servizi (escluse le spese inerenti al personale) comprende: le spese per il funzionamento di commissioni e comitati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti, radiotelefonico, telegrafico e telefonico, per il rimborso forfetario alla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per spese da essa sostenute per motivi non dipendenti dall'esercizio ferroviario in milioni di lire

1.566,—

spese per il funzionamento degli uffici delle foresterie dei ponti radio e dei comitati tecnici

375,—

1.941,—

A questa somma sono da aggiungere le spese generali in gestione all'Amministrazione Centrale, che formano quota della spesa straordinaria

3.235,—

e le spese generali in gestione agli Uffici tecnico-amministrativi decentrati

151,6

ritornano 5.327,6

B) Spesa per la manutenzione ordinaria delle opere esistenti

10. — Il dettaglio di questa spesa è riunito nella tabella 2, dalla quale si rileva come la quota di 12.880, milioni di lire, sia in gestione all'Amministrazione Centrale e come la rimanente quota di complessivi 3.875 milioni di lire sia ripartita tra gli uffici tecnico-amministrativi decentrati.

11. — La quota in gestione all'Amministrazione Centrale si riferisce: alla manutenzione, riparazione e illuminazione dei porti, alla manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnico-amministrativa e di polizia dei porti, nonché alla escavazione di porti e spiagge, alla ma-

nutenzione delle vie navigabili di prima e di seconda classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili, e al servizio di piena delle vie medesime, nonché al servizio idrografico. Le massime impostazioni si riferiscono ai porti e alle opere stradali. Per queste ultime si ritornerà più avanti: qui ci si limita a rilevare che la spesa relativa al servizio idrografico appare insufficiente. È necessario aumentare le stazioni pluviometriche e idrometriche e i collegamenti tra di esse, per rendere più efficiente la raccolta dei dati sulla previsione delle piene dei corsi d'acqua naturali e sulla propagazione delle piene stesse.

C) Spesa per opere di carattere straordinario a pagamento immediato e concorsi e sussidi in un'unica soluzione.

12. — Queste spese si riferiscono all'autorizzazione di cui all'articolo 2 del disegno di legge, ripartite in quote differenti e più precisamente, in milioni di lire:

per concorsi e sussidi dello Stato, per opere stradali

55,—

per opere marittime (portuali, edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti, difese di spiagge, concorsi e sussidi agli enti locali)

2.265,—

per opere idrauliche (quota parte dello stanziamento al cap. 137)

640,—

per alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, lavori a cura dello stato - Concorsi e sussidi

295,—

per costruzioni di strade ferrate a cura diretta dello Stato

300,—

per l'apprestamento di materiali e per le necessità più urgenti in caso

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di pubbliche calamità (cap. 145)	1.480,-	
in gestione all'Amministrazione Centrale	————	5.035,-
per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi da parte degli Uffici decentrati, in milioni di lire:		
Magistrato Venezia	171,-	
Magistrato per il Po-Parma	305,-	
Magistrato per il Po -	305,-	
Provveditorato di Trento	265,5	
» Trieste	243,-	
» Milano	549,-	
» Torino	621,-	
» Genova	333,-	
» Bologna	400,5	
» Firenze	420,5	
» Ancona	195,-	
» Perugia	195,-	
» Roma	2.515,-	
» L'Aquila	395,-	
» Napoli	760,-	
» Bari	325,-	
» Potenza	615,-	
» Catanzaro	740,-	
» Palermo	885,-	
» Cagliari	1.546,5	
in gestione agli Uffici decentrati	————	11.480,-
		<u>16.515,-</u>

13. — In questa stessa categoria di spese sono da comprendere pure quelle che si riferiscono ai danni bellici autorizzate dall'articolo 3 del disegno di legge, che, ripartite nei vari capitoli dello « Stato di previsione » si possono riassumere come segue, in milioni di lire:

in gestione all'Amministrazione Centrale		860,-
Magistrato Venezia	274,5	
Provveditorato Trento	63,-	
» Trieste	58,5	

Provveditorato Milano	470,-	
» Torino	652,5	
» Genova	348,-	
» Bologna	1.765,5	
» Firenze	849,-	
» Ancona	490,-	
» Perugia	105,-	
» Roma	1.180,-	
» L'Aquila	1.360,-	
» Napoli	3.660,-	
» Bari	620,-	
» Potenza	320,-	
» Catanzaro	380,-	
» Palermo	1.150,-	
» Cagliari	374,-	
in gestione agli Uffici decentrati		14.120,-
		<u>14.980,-</u>

14. — L'articolo 4 del disegno di legge autorizza la spesa di 2.500 milioni di lire (cap. 138) per la concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522.

15. — Nella quale categoria rientra pure lo stanziamento (capitolo 231) di 2.000 milioni autorizzato dall'articolo 7 del disegno di legge per il completamento di opere di pubblica utilità e per l'ampliamento dei nuovi cantieri scuola.

16. — Pertanto riassumendo in milioni di lire:

spesa autorizzata dall'art. 2	16.515,-
» » dall'art. 3	14.980,-
» » dall'art. 4	2.500,-
» » dall'art. 7	2.000,-

ritorna la spesa della categoria C) 35.995,-

D) *Spese per l'esecuzione di opere varie di carattere straordinario autorizzate da leggi particolari*

17. — Queste spese sono riassunte nella Tabella n. 3.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esse sono state determinate dalle autorizzazioni speciali accordate con le seguenti leggi:

a) legge 9 agosto 1954, n. 638: Sistemazione dei fiumi e torrenti;

b) legge 21 maggio 1955, n. 463: Costruzione di autostrade e strade statali;

c) legge 31 marzo 1956, n. 294: Salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia;

d) legge 29 luglio 1957, n. 635: Disposizioni integrative delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10 e 15 luglio 1954, n. 543, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie nell'Italia settentrionale e centrale;

e) legge 9 ottobre 1957, n. 976: Provvedimenti per il territorio e la città di Assisi;

f) legge 12 febbraio 1958, n. 126: Classificazione e sistemazione delle strade di uso pubblico;

g) legge 21 marzo 1958, n. 299: Risana-mento dei « Sassi » di Matera;

h) legge 13 agosto 1959, n. 904: Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza;

i) legge 28 luglio 1960, n. 851: Autorizzazione di spesa per il proseguimento ed il completamento degli impianti ferroviari di Savona e per la costruzione della ferrovia Paola-Cosenza;

l) legge 9 agosto 1960, n. 868: Completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria di Palermo;

m) legge 10 febbraio 1961, n. 81: Concessione di contributo straordinario al Convitto nazionale di Aosta;

n) legge 13 giugno 1961, n. 528: Provvedimenti per il completamento del Porto Canale Corsini, dell'annessa zona industriale di Ravenna e Porto di Venezia;

o) legge 5 luglio 1961, n. 668: Autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede della biblioteca nazionale in Roma;

p) legge 14 novembre 1961, n. 1286: Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali.

E) *Spese per i nuovi limiti d'impegno per pagamenti in annualità relativi ad opere da eseguire a cura di enti pubblici e privati*

18. — Queste spese ripartite in vari capitoli dello « Stato di previsione » si possono così riassumere in milioni di lire:

Annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1962-63:

a) delle 35 annualità autorizzate con la legge 9 agosto 1954, n. 645, sull'edilizia scolastica

1.500,-

b) delle 30 annualità per contributi in rate costanti a proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra per destinarli alle persone rimaste senza tetto, nonché contributi ai proprietari stessi nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti (legge 31 luglio 1954, n. 607)

550,-

delle 35 annualità per contributi ad enti vari e a cooperative edilizie e istituti di case popolari e a Comuni nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti per la costruzione di case popolari

10,-

delle 30 annualità per la concessione di opere per l'attuazione dei piani di ricostruzione in dipendenza dei danni bellici

200,-

760,-

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) delle annualità per sovvenzioni e contributi per opere idrauliche e impianti idroelettrici concessi in base al testo unico delle leggi relative 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge speciale 29 maggio 1951, n. 457	100,-
d) delle 35 annualità per la esecuzione di opere stradali di interesse di enti locali mediante corresponsione di contributi costanti (legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive)	185,-
delle 35 annualità per la esecuzione di opere marittime di interesse di enti locali mediante corresponsione di contributi costanti (legge 3 agosto 1959, n. 589)	55,-
delle 35 annualità per contributi e sussidi a favore dei Comuni per la costruzione o il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni stessi e le frazioni che ne fossero sprovvisti	60,-
delle 35 annualità per contributi e sussidi per la esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse degli enti locali e per la costruzione e il completamento delle reti di distribuzione interna	2.100,-
delle 35 annualità per contributi costanti a favore dei Comuni che costruiscono o ampliano	

edifici destinati a proprie sedi e delle Province che costruiscono, sistemano o restaurano archivi di Stato	70,-	2.470,-
dell'annualità determinata dalla legge 11 ottobre 1960, n. 1155, riguardante la costruzione e il completamento della fognatura della città di Palermo	35,-	4.865,-

F) *Spesa per l'incidenza delle annualità impegnate in base a limiti d'impegno concessi in esercizi precedenti*

19. — Anche questa spesa è ripartita in vari capitoli dello « Stato di previsione » e si può riassumere come segue in milioni di lire:

	Anteriori all'esercizio 1944-45	Posteriori
per l'esecuzione di opere stradali di interesse di enti locali	8,-	2.710,-
per opere edilizie in servizio dell'attività tecnico-amministrativa e di polizia nei porti	8,3	
per opere marittime di interesse di enti locali mediante corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni		265,-
per opere marittime da eseguirsi mediante il sistema della concessione o dello appalto diretto		301,1
per opere idrauliche e impianti idroelettrici concessi in base al te-		

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sto unico della legge relativa	34,5	5.835,1	per Comuni che costruiscono e ampliano edifici destinati a proprie sedi e per le Provincie che costruiscono, sistemano o restaurano archivi di Stato	295,-
per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni e le frazioni che ne siano sprovvisti		695,-	per opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate ed esplosioni	0,2
per opere idrauliche da eseguirsi mediante il sistema della concessione o dell'appalto		948,	per opere in dipendenza dei terremoti	0,6
per opere edilizie	38,9		per contributi trentennali in annualità ai proprietari che provvedono alla ricostruzione e alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra per destinarli alle persone rimaste senza tetto	7.850,-
per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi in annualità		15.245,-	per mutui contratti da enti e da cooperative edilizie in annualità di ammortamento	405,-
per opere edilizie da eseguirsi mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto		806,1	per opere da eseguire mediante il sistema della concessione per la costruzione di fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per causa di guerra	2.515,-
per opere di edilizia economica e popolare	211,5		per opere da dare in concessione per l'attuazione dei piani di ricostruzione	1.748,-
a favore di enti e Società che provvedono a costruzioni di edilizia economica e popolare		28.462,1	per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella zona della battaglia di Cassino	688,-
per acquedotti, opere igieniche e sanitarie	65,7	48,-		
per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi trentacinquennali		10.685,-		
per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle fognature del Comune di Palermo		75,-		
per le opere di risanamento igienico-edilizio di S. Maria di Bitetto (Teramo)		8,-		

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la ricostruzione e la riparazione di opere pubbliche o degli enti, distrutte o danneggiate dalla guerra, con esecuzione mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto	1.355,—
per la ricostruzione e riparazione di opere e impianti del porto di Genova distrutte o danneggiate da eventi bellici	61,1
per la costruzione del nuovo aeroporto civile di Roma mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto	275,—
per l'esecuzione di opere d'interesse comunale in Roma	2.250,—
per il finanziamento di opere pubbliche di competenza della Provincia e del Comune di Napoli	1.838,—
per il completamento dell'Ospedale di Salerno	50,—
per opere stradali da eseguirsi a cura della A.N.A.S. mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto	150,—
per la ratizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito	87,4
	86.433,5
	455,1
	455,1
	86.888,6

20. — Riassumendo, la gestione della spesa effettiva è ripartita tra l'Amministrazione

Centrale e gli Uffici tecnico-amministrativi decentrati come segue, in milioni di lire:

Paragrafi di questa relazione	Somma in gestione		Totale
	Ammin. Centrale	Uffici decentrati	
A	31.059,4	151,6	31.211,—
B	12.880,—	3.875,—	16.755,—
C-12	5.206,—	11.309,—	16.515,—
C-13	860,—	14.120,—	14.980,—
C-14	2.500,—	—	2.500,—
C-15	2.000,—	—	2.000,—
D-Tab. 3	78.150,—	35.546,1	113.696,1
E	4.865,—	—	4.865,—
F	86.888,6	—	86.888,6
	224.409,—	65.001,7	289.410,7

PARTE II.

ANALISI DEL BILANCIO A.N.A.S.

21. — Il bilancio si può riassumere come segue in milioni di lire:

ENTRATA

Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	136.685,2
Entrate per movimento di capitali	5.000,—
Totale generale dell'entrata	141.685,1

SPESA

Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	135.494,2
Spese per movimento di capitali	6.191,—
Totale generale della spesa	141.685,2

22. — Il movimento di capitali è formato da una partita compensativa di 5.000 milioni che si riferisce alle operazioni da

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

effettuare sul conto corrente fruttifero istituito presso la Cassa depositi e prestiti per il riordinamento strutturale e per la revisione dei ruoli organici dell'Azienda previsto dalla legge 7 febbraio 1961, n. 59.

23. — Nello specchio che segue si riassumono e si confrontano gli stati di previsione del bilancio dell'esercizio finanziario 1962-63 col precedente 1961-62 (in milioni di lire):

	ENTRATE			SPESE		
	Previsioni 1961-62	Previsioni 1962-63	Differenze	Previsioni 1961-62	Previsioni 1962-63	Differenze
EFFETTIVE						
Ordinarie	53.996,5	80.475,2	+26.478,7	34.959,3	38.656,4	+ 3.697,1
Straordinarie	36.770,—	56.210,—	+19.440,—	55.089,5	96.837,8	+41.748,3
	90.766,5	136.685,2	+45.918,7	90.048,8	135.494,2	+45.445,4
Movimento capitali	5.000,—	5.000,—		5.717,7	6.191,—	+ 473,3
	95.766,5	141.685,2	+45.918,7	95.766,5	141.685,2	+45.918,7

Le previsioni dell'esercizio 1962-63, segnano un aumento di 45.918,7 milioni di lire su quelle formulate per l'esercizio 1961-62, il quale è di 22.262,1 nei confronti dell'esercizio 1960-61, cioè di solo la metà dell'attuale.

24. — Nel diagramma disegnato nella Tabella n. 4, si sono rappresentate le variazioni avvenute nel bilancio dell'A.N.A.S. dall'esercizio 1948-49 all'esercizio 1962-63.

25. — *L'entrata effettiva* è costituita da contributi dello Stato per complessivi milioni di lire 131.219,1 e da cespiti propri dell'azienda per 5.466,1 milioni di lire.

I contributi dello Stato si riassumono qui di seguito:

Contributi a carico del bilancio del Tesoro:

a) contributo del Tesoro dello Stato stabilito in base all'articolo 26 lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 75.107,—

b) somministrazione straordinaria per la costruzione e la sistemazione di raccordi alla sede autostradale (articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729) (2^a delle 11 annualità) 10.000,—

c) somministrazione straordinaria per lo studio e la progettazione di massima di autostrade, strade di grande comunicazione e di raccordi (articolo 14 della legge 24 luglio 1961, n. 729) 250,—

d) somministrazione straordinaria per la corresponsione di contributi trentennali ai concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade (articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729) 4.600,—

e) somministrazione straordinaria per la corresponsione di un contributo trentennale alla Società concessionaria delle autostrade « Milano-Napoli »; « Firenze-Mare »; « Milano-Brescia »; « Milano-Laghi »; « Como-Chiasso »; « Serravalle-Genova »; « Genova-Savona »; « Genova-Sestri Levante »; « Padova-Bologna »; « Bologna-Canosa »; « Roma-Civitavecchia » e « Napoli-Bari » (articolo 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729) 4.600,—

Totale Milioni 94.557,—

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contributi a carico del bilancio dei Lavori pubblici:

a) contributo straordinario per l'esercizio di opere a pagamento differito di competenza dell'Azienda 150,—

b) contributo straordinario per la costruzione ed esercizio di autostrade e per il raddoppio di quelle esistenti (articolo 1, comma primo, della legge 21 maggio 1955, n. 463 - 8^a delle 10 annualità) 10.000,—

c) contributo straordinario per lavori di miglioramento e per nuove costruzioni di strade statali nel Mezzogiorno (articolo 1, comma secondo, della legge 21 maggio 1955, n. 463 - 8^a delle 10 annualità) 2.000,—

d) contributo straordinario per l'attuazione del programma di sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione (articolo 1 della legge 13 agosto 1955, n. 904 - 3^a delle 10 annualità) 20.000,—

e) contributo straordinario per la costruzione e l'esercizio in concessione delle autostrade « Palermo-Catania » e « Messina-Catania » nonchè per la costruzione e la sistemazione di autostrade e strade di grande comunicazione (articolo 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904 - 4^a delle 10 annualità) 4.500,—

Totale 36.650,—

Contributi a carico del bilancio delle Finanze:

a) contributo annuo dello Stato in sostituzione del soppres-

so contributo integrativo di utenza stradale di cui all'articolo 26, lettera h) della legge 7 febbraio 1961, n. 59 12,1

Le entrate proprie dell'Azienda sono costituite da:

a) contributi, diritti e canoni 3.891,1
b) interessi attivi sulle somme depositate nel conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti 750,—
c) entrate diverse ordinarie e straordinarie 825,—

Totale 5.466,1

26. — *L'entrata effettiva ordinaria* è costituita:

dal contributo del Tesoro di cui al comma a) del precedente n. 25, per milioni di lire 75.107,—

dal contributo delle Finanze dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale, di cui al n. 25 precedente per milioni di lire 12,1

Contributi dello Stato 75.119,1

Il contributo del Tesoro è previsto in 26.755 milioni di lire in più della stessa contribuzione prevista (in 48.352 milioni di lire) per l'esercizio 1961-62 in corrispondenza all'entità del contributo fissato con l'articolo 10 del disegno di legge relativo allo « Stato di previsione » del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

27. — Formano parte dell'entrata ordinaria anche le somme previste per contributi, diritti, e canoni autorizzati dai commi c), d), e), f), g), dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nel complessivo importo di 3.891 milioni di lire con una minor previsione, sull'esercizio precedente, di 379,5 milioni.

28. — Per gli interessi attivi sulle somme depositate sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti o investiti in titoli di Stato è prevista un'entrata di 750 milioni di lire con un aumento di 50 milioni di lire.

29. — Una ulteriore entrata è costituita da proventi vari attribuiti all'A.N.A.S. da leggi o da particolari convenzioni, — da recuperi di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria, — da ritenute sugli stipendi del personale in servizio, nonché sulle pensioni del personale in quiescenza, per un complessivo importo di 715 milioni di lire con un aumento di 53 milioni sul corrispondente stanziamento dell'esercizio precedente.

30. — In definitiva si può ricostruire la *entrata effettiva ordinaria* come segue in milioni di lire:

contributi dello Stato	75.119,1
contributi, diritti e canoni	3.891,1
interessi attivi	750,—
introiti diversi	715,—
Totale dell'entrata effettiva ordinaria	80.475,2

31. — A formare l'*entrata effettiva straordinaria* concorrono, in milioni di lire:

i contributi a carico del bilancio del Tesoro di cui ai commi b), c), d), e), del precedente n. 25 per un complessivo importo di 19.450,—

i contributi a carico del bilancio dei Lavori pubblici di cui al precedente n. 25 per un complessivo importo di 36.650,—

gli introiti diversi provenienti: dal recupero di somme imputate alla spesa effettiva straordinaria; da concorsi di enti vari nelle spese per l'esecuzione di alcune opere straordinarie; da entrate eventuali diverse 110,—

Totale dell'entrata effettiva straordinaria **56.210,—**

32. — Riassumendo si ha:

Entrata effettiva ordinaria	80.475,2
Entrata effettiva straordinaria	56.210,—
	<hr/>
	136.685,2
Entrata per movimento capitali	5.000,—
	<hr/>
Totale entrata effettiva ordinaria	141.685,2

33. — La *spesa effettiva ordinaria* comprende:

la spesa per il personale costituita dagli stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo e dei ruoli aggiunti e degli agenti subalterni stradali e dei casellanti, dai compensi per lavoro straordinario ed altri assegni fissi e relativi oneri previdenziali al personale non di ruolo, per un complessivo ammontare di milioni di lire 13 mila 430,5 con un aumento di lire tre miliardi sulla spesa corrispondente dell'esercizio precedente.

34. — A questa spesa vanno aggiunte le indennità, il rimborso delle spese di trasporto, i premi di interessamento, gli interventi assistenziali, i gettoni di presenza, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, per un ammontare complessivo di milioni di lire 1.823,5 con un aumento di 65,2 milioni, sulla previsione dell'esercizio precedente.

35. — La *spesa per il personale* in attività di servizio risulta quindi di milioni di lire 13.430,5 + 1.823,5 = 15.254,— con una maggior spesa di 3.061 milioni di lire, in confronto alla spesa dell'esercizio 1961-62.

36. — Il *debito vitalizio* costituito dalle pensioni ordinarie, dagli assegni caroviveri e da indennità per una sola volta in luogo di pensione, ammonta a milioni di lire 1.865,4, con una diminuzione di 138 milioni nei confronti dell'esercizio precedente. La diminuzione è dovuta alle previste minori richieste dell'onere.

37. — Le spese generali e di amministrazione sono previste in complessivi 2.970,— milioni di lire e si riferiscono a:

spese per l'acquisto di strumenti, macchine calcolatrici e da scrivere, spese varie per impianti di uffici; del laboratorio sperimentale e collegamenti radio di emergenza; manutenzione e riparazione locali, mobili, strumenti; spese di cancelleria e di stampa e per onorari per visite medico-fiscali;

spese per acquisto, gestione, manutenzione e riparazione di automobili e motocicli adibiti a servizi di istituto;

spese per acquisto, gestione, manutenzione e riparazione di autocarri, macchinari ed impianti adibiti ai lavori stradali e spese relative a servizi degli autoparchi e delle officine, rinnovo delle attrezzature, eccetera;

spese per studi e ricerche sperimentali, compilazione di progetti, atti d'esproprio, direzione di opere, collaudi e rilevamenti statistici;

spese per l'acquisto di pubblicazioni, raccolta di documenti fotografici, partecipazione a mostre e convegni di carattere tecnico;

spese per affitto di locali, imposte, sovrime, contributi consortili ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione e imposta sull'entrata.

Nella indicata somma sono comprese spese di investimento per 1.220,— milioni di lire.

38. — Altre spese sono previste per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai commi *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *i)*, dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, per l'esercizio delle autostrade statali e per l'accertamento e la riscossione delle entrate relative, di cui al comma *f)*, dello stesso articolo 26 della stessa legge, in un complessivo ammontare di milioni di lire 95.

39. — Spese diverse previste per liti, arbitraggi, risarcimenti, accessori e causali, per contributi alla Cassa di mutuo soccor-

so tra il personale ausiliario dei cantonieri stradali, e per la divisa di servizio da fornire agli agenti subalterni stradali, ai cancellanti, agli autisti e al personale ausiliario, per un ammontare complessivo di milioni di lire 272.

È prevista, per far fronte a maggiori esigenze, una maggior spesa di 25 milioni di lire, in confronto alle previsioni dell'esercizio precedente.

40. — La voce *lavori* che si incontra nella spesa ordinaria si riferisce alla spesa da incontrarsi per la *manutenzione ordinaria* delle strade e delle autostrade statali limitatamente alla pavimentazione di esse cioè:

a) ai ricarichi di pietrisco, ai risarcimenti parziali e opere varie, comprese le cantoniere, edifici vari connessi e relative segnalazioni, per milioni di lire 12.500;

b) alle distese generali periodiche per manutenzione delle pavimentazioni semi-permanenti e a trattamento superficiale, per milioni di lire 5.500;

c) alle indennità da corrispondere ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazioni dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati, per milioni di lire 100.

La spesa della manutenzione delle strade e delle autostrade statali è prevista quindi in complessivi milioni 18.100, con un aumento di 400 milioni nei confronti della spesa prevista per l'esercizio 1961-62. Tale aumento è destinato tutto e solo all'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma *b)*; e lo stanziamento passa quindi da 5.100 a 5.500 milioni di lire, mentre gli altri due stanziamenti sono rimasti invariati.

41. — Dallo specchio che segue si rileva come siano variati gli stanziamenti per le paghe ed altri assegni fissi al personale operaio e relativi oneri previdenziali (capitolo 6) e gli stanziamenti per i lavori ricordati nel precedente n. 39 ai commi *a)*, *b)*, *c)*, che corrispondono ai capitoli analoghi ai 39, 40 e 41 dello « Stato di previsione », dall'esercizio finanziario 1959-60 a quello in esame:

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esercizio	Perso- nale	LAVORI		
		a) Cap. 39	b) Cap. 40	c) Cap. 41
1959-60	382,—	8.600,—	3.000,—	40,—
1960-61	398,—	9.600,—	3.500,—	20,—
I ed. 1961-62	433,9	9.600,—	3.500,—	20,—
II ed. 1961-62	2.150,—	12.500,—	5.100,—	100,—
1962-63	4.740,—	12.500,—	5.500,—	100,—

Nella prima edizione dello « Stato di previsione » della spesa del Ministero dei lavori pubblici (stampato 1665) per l'esercizio 1961-62, presentato il 30 gennaio 1961, la spesa prevista per il personale era indicata in 433,9 milioni e la spesa prevista per i lavori a) era indicata in 9.600 milioni di lire.

Con la legge 5 marzo 1961 n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S., venne autorizzato l'inquadramento del personale operaio che era stato assunto in relazione ai lavori di manutenzione e che era pagato con gli stanziamenti per l'esecuzione dei lavori stessi.

Pur tenendo conto della nuova situazione creata dalla citata legge n. 59, fu presentata una nuova edizione (stampato 1665-bis) dello « Stato di previsione », nel quale la spesa per il personale e per i lavori di manutenzione, venne aumentata, come è indicato nello specchio, e le somme ivi segnate furono approvate dai due rami del Parlamento.

L'aumento di spesa, dall'esercizio 1960-1961 all'esercizio 1961-62, per il personale, trae le sue origini dalle leggi 3 marzo 1960, n. 185; 27 maggio 1959, n. 324 e 22 dicembre 1960, n. 1564, per un importo complessivo di 36 milioni e dalla citata legge n. 59 per il maggior onere derivante dall'inquadramento degli operai giornalieri nel ruolo degli operai permanenti, per l'ammontare di 1.716 milioni di lire. L'aumento di spesa per i lavori a), b), c), derivava invece dalla necessità di una adeguata conservazione della rete stradale aumentata di altri 6.000 chilometri, in esecuzione alla leg-

ge 12 febbraio 1958, n. 126. L'aumento totale fu previsto in complessivi 4.500 milioni di lire.

Se si pensa all'incremento continuo del traffico e alla continua conseguente maggior usura delle pavimentazioni stradali, non solo, ma se si pensa che il passaggio di fatto delle strade provinciali allo Stato, non si limiterà ai soli 6.000 chilometri già ricordati, ma dovrà raggiungere i 20.000 chilometri circa, non ci si spiega perchè gli stanziamenti per i lavori di cui ai commi a) e c) non siano stati aumentati anche per l'esercizio 1962-63.

42. — Nella spesa ordinaria è poi previsto un *fondo di riserva* di 100 milioni, pari a quello previsto per l'esercizio precedente.

43. — Riassumendo la *spesa effettiva ordinaria* ammonta a milioni di lire:

Personale	15.254
Debito vitalizio e trattamenti similari	1.865,4
Generali e di amministrazione	2.970
Accertamento e riscossione entrate	95
Diverse	272
Lavori di ordinaria manutenzione	18.100
Fondo di riserva	100
<hr/>	
Totale della spesa effettiva ordinaria	38.656,4
<hr/>	

44. — La *spesa effettiva straordinaria* comprende:

a) *interessi passivi* sui prestiti contratti dalla soppressa A.A.S.S. per lavori di sistemazione generale delle strade statali che ammontano a milioni 4,9 e sui mutui contratti dall'A.N.A.S. con l'I.N.A., col Consorzio di credito per le opere pubbliche e col Monte dei Paschi di Siena, in applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463, 19 novembre 1956, n. 1328 e 9 agosto 1960, n. 867, per la costruzione di autostrade e strade per un complessivo ammontare in milioni di lire 3.515,5.

b) *spese diverse* in previsione di rimborso di entrate indebitamente percepite —

per il rilevamento statistico generale del traffico sulle strade statali — per studi e progetti di massima di autostrade, strade di grande comunicazione e raccordi (legge 24 luglio 1961, n. 724), per un complessivo importo di milioni di lire 264;

c) spese di *manutenzione straordinaria* concernente riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie e relative indennità di esproprio — costruzione, acquisto e riparazione di fabbricati per sedi di uffici e case cantoniere, ricovero di automezzi, macchinari e attrezzature stradali, acquisto di aree — lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete stradale, sistemazione di tratti che attraversano gli abitati, lavori di sistemazione e di ammodernamento delle autostrade statali e indennità di esproprio comprese quelle per nuove costruzioni e raddoppi, per un complessivo ammontare previsto in milioni di lire 37.203,3;

d) lavori di carattere straordinario a pagamento immediato con: l'8^a delle 10 annualità della spesa per la costruzione e la sistemazione di autostrade e strade di grande comunicazione e per la corresponsione di contributi nel caso di concessione di costruzione ed esercizio di autostrade (leggi 21 maggio 1955, n. 463 e 24 luglio 1961, numero 729), 8^a delle 10 annualità della spesa per lavori di miglioramento e nuove costruzioni di strade statali nel Mezzogiorno (legge 26 maggio 1955, n. 463), 3^a delle 10 annualità della spesa per lavori di sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le strade di grande circolazione (legge 13 agosto 1959, n. 404), 4^a delle 10 annualità della spesa per la costruzione e l'esercizio in concessione delle autostrade Palermo-Catania e Messina-Catania, nonché per la costruzione e la sistemazione di autostrade e strade di grande comunicazione (leggi 13 agosto 1959, n. 904 e 24 luglio 1961, n. 729), 2^a delle 11 annualità della spesa per la costruzione e la sistemazione di raccordi della rete autostradale di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961, n. 729) per un complessivo ammontare di milioni di lire 46.316,3.

e) lavori di carattere straordinario a pagamento differito e per contributi in annualità e cioè: contributi trentennali a favore di enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade (legge 24 luglio 1961, n. 729), contributo trentennale a favore della società concessionaria delle autostrade Milano-Napoli, Firenze-Mare, Milano-Brescia, Milano-Laghi, Como-Chiasso, Serravalle-Genova, Genova-Savona, Genova-Sestri Levante, Padova-Bologna, Bologna-Canosa, Roma-Civitavecchia e Napoli-Bari (legge 24 luglio 1961, n. 729), opere straordinarie già in gestione alla soppressa A.A.S.S. con pagamento in annualità (incidono solo per 9.900 lire), opere da eseguirsi con pagamento in annualità (leggi 12 luglio 1949, n. 640 e 10 agosto 1950, n. 660 (13^a delle 30 annualità), per un complessivo ammontare di 9.350 milioni.

45. — Alla spesa effettiva straordinaria va aggiunto un *fondo a disposizione*, per assegnazione, ai capitoli concernenti oneri di carattere generale, della quota, da destinare ai medesimi, del contributo straordinario concesso per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e per l'attuazione del programma autostradale di cui agli articoli 1, 2 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, fondo che è previsto in milioni di lire 183,8.

46. — Riassumendo, si ha, in milioni di lire:

a) interessi passivi	3.520,4
b) spese diverse	264
c) spese per lavori di manutenzione straordinaria	37.203,3
d) spese per lavori di carattere straordinario a pagamento immediato	46.316,3
e) spese per lavori a pagamento differito e contributi in annualità	9.350
fondo a disposizione	183,8
Totale della spesa effettiva straordinaria	96.837,8

47. — Per l'estinzione dei debiti è prevista una quota di capitale: per ammortamento dei prestiti contratti dalla soppressa A.A.S.S., vincolata a favore dell'I.N.A. relativa alla rata di ammortamento del mutuo concesso all'A.N.A.S. (leggi 21 maggio 1955, n. 463 e 19 novembre 1956, n. 1328), vincolata a favore del Consorzio di Credito per mutui concessi all'A.N.A.S. (leggi 21 maggio 1955, n. 463 e 19 novembre 1956, n. 1328, 9 agosto 1960, n. 867 e 24 luglio 1961, n. 729), vincolata a favore del Monte dei Paschi di Siena, relativa alla rata di ammortamento del mutuo concesso all'A.N.A.S. (leggi 21 maggio 1955, n. 463, 19 novembre 1956, numero 1328 e 9 agosto 1960, n. 867), per un complessivo importo di milioni di lire 1.191, al quale si deve aggiungere l'importo del conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti (legge 7 febbraio 1961, n. 59) e si ha un importo globale di milioni di lire 6.191.

48. — Riassumendo, si ha, in milioni di lire:

Spesa effettiva ordinaria . . .	38.656,4
Spesa effettiva straordinaria . .	96.837,8
	<hr/>
	135.494,2
Movimento capitali	6.191
	<hr/>
Totale generale della spesa . .	141.685,2
	<hr/> <hr/>

PARTE III.

ESAME DELLA SPESA

48. — La spesa per il personale in attività di servizio e in quiescenza ammonta a 25.883,4 milioni di lire (paragrafi 7 e 8), con un aumento in confronto della spesa analoga prevista per l'esercizio precedente di 1.273,7 milioni di lire.

Il quadro numerico della distribuzione e della qualificazione del personale si rileva dagli allegati allo stato di previsione.

Dal loro esame risulta che il numero dei posti coperti per il personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria è sceso solo da 12.543 a 12.271 unità. La

diminuzione è maggiore nella carriera direttiva, mentre è rimasta pressochè invariata nelle carriere inferiori. D'altra parte i posti in organico sono complessivamente saliti da 6.909 a 6.937 unità.

Comunque, resta sempre il fatto, che i posti coperti sono presso a poco il doppio delle risultanze delle tabelle organiche.

Nella carriera direttiva sono coperti 378 posti contro 417 d'organico: nella carriera esecutiva sono coperti 924 posti contro i 325 d'organico e nel personale ausiliario sono coperti 290 posti contro i 159 d'organico.

Nel Genio civile sono 992 gli ingegneri in attività di servizio, contro i 1.067 previsti dall'organico: si noti che nei 992 presenti sono compresi 64 ingegneri in prova. Ciò conferma la situazione di disagio nella quale versa il servizio tecnico del Ministero, dal quale servizio escono numerose unità, che non sono però rimpiazzate dalle nuove leve.

La 7^a Commissione permanente richiama sopra questa situazione la particolare attenzione dell'onorevole Ministro e del Governo.

Una carenza abbastanza notevole si rileva pure nel gruppo degli Ufficiali e dei Sorveglianti idraulici. Per i primi sono coperti 289 posti, mentre sono 313 i posti d'organico e per i secondi sono coperti 888 posti, contro i 951 posti d'organico.

Il compito delicato che è affidato a questo personale, esige che il servizio sia efficiente e preparato in ogni momento e l'attenzione dell'onorevole Ministro viene pure richiamata, anche su questa situazione.

49. — La smobilitazione del personale delle nuove costruzioni ferroviarie, continua.

Difatti, le tabelle organiche che assegnano complessivamente 369 posti e ne davano coperti 63, nell'esercizio 1961-62, scendono rispettivamente a 143 e 41, nelle previsioni per l'esercizio 1962-63.

50. — La legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S., va gradualmente attuandosi anche per la nuova situazione del personale. Nel complesso però si può dire che i posti risultanti dalle tabelle organiche saranno, con l'esercizio 1962-

1963, coperti per la metà circa. Solo nei cantonieri si ha una percentuale differente: dei 5.935 posti di organico, ne sono già occupati 4.087. I casellanti in organico dovrebbero essere 450: nessun posto sarà coperto.

51. — Si lamenta sempre la lungaggine richiesta nella esecuzione delle opere pubbliche. Si tratta molte volte di opere, che, per la loro natura, si devono eseguire a punto e a tempo.

Ma, il più delle volte, le norme burocratiche che regolano la loro esecuzione sono tali da influire notevolmente sulla durata di questa.

La Commissione rinnova ancora una volta la raccomandazione di una revisione, di un aggiornamento, di uno snellimento, della legge sulla contabilità dello Stato, del capitolato generale e dei capitolati speciali per lo appalto delle opere da eseguire per conto del Ministero dei lavori pubblici e, soprattutto, del Regolamento per la progettazione, la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori pubblici che è ancora quello approvato col Regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

52. — Un'altra revisione è stata chiesta dalla Commissione. Lo « Stato di previsione della spesa » del Ministero è compilato sopra schemi che richiedono un notevole studio di discriminazione, di indagine e di sintesi per dare chiaramente la posizione di ogni oggetto della spesa, che molte volte si deve ricostruire raccogliendo i frammenti, nei quali è sparso l'oggetto stesso, nello stampato. Si domanda che si trovi modo di abbandonare gli schemi seguiti e di riassumere e di riunire in una sintesi chiara la forma con la quale si presenta lo « Stato di Previsione ».

E a questo proposito la Commissione ha chiesto che si tolgano dalla spesa del Ministero le annualità che si devono pagare per l'ammortamento dei mutui coi quali si sono finanziate le opere.

Si è visto che la spesa totale prevista per l'esercizio 1962-63 sale a 289.410,7 milioni di lire.

Si è visto che in questa spesa sono compresi (paragrafi E ed F) 4.865 + 86.888,6 = 91.750,6 milioni di lire, che pagano lavori

già eseguiti e che, in definitiva, costituiscono un debito dello Stato. Comunque la spesa totale disponibile per opere da eseguire per l'esercizio 1962-63 è, semmai, di 289.410,7 — 86.888,6 = 202.522,1 milioni di lire. Comunque la Commissione domanda che oltre lo stato di avanzamento della spesa venga dato anche lo stato di avanzamento dei lavori che hanno richiesto quella spesa.

53. — Per la manutenzione ordinaria delle opere esistenti, la spesa ammontante a complessivi 16.775 milioni di lire (paragrafo B) è ripartita tra l'Amministrazione centrale e Uffici tecnico-amministrativi decentrati, come è indicato nella tabella 2 e in relazione alle esigenze e alle competenze di ciascun ufficio.

La quota in gestione all'Amministrazione centrale è però la più massiccia rappresentando poco più di tre quarti dell'intera spesa e una sua quota (opere stradali) da sola ne rappresenta poco meno dei tre quinti.

Non si vuole qui entrare a discutere come si distribuiscono i fondi per le opere manutentorie dei porti, delle vie navigabili, delle opere idrauliche e del servizio di piena e degli edifici pubblici. La Commissione ritiene che siano insufficienti tutti gli stanziamenti destinati alla manutenzione e in modo speciale ritiene insufficienti le assegnazioni fatte per le opere idrauliche e il servizio di piena al Magistrato delle acque e al Magistrato del Po.

54. — Per la manutenzione delle opere stradali, è stanziata la somma di 9.600 milioni che servono ad assegnare alle Amministrazioni provinciali il contributo di 300 mila lire, previsto dalla legge 16 settembre 1960 n. 1014, per ogni chilometro delle strade comunali o di bonifica, classificate tra le provinciali.

Secondo il senatore Amigoni lo stanziamento pare che sia sufficiente a coprire l'intero fabbisogno relativo ai 32.000 chilometri di strade provincializzate eccedenti lo sviluppo delle strade assunto o da assumere dall'A.N.A.S. Però, sempre secondo il senatore Amigoni, negli esercizi precedenti si è verificata qualche insufficienza, che provocherà

il ritardo nel contributo di competenza dell'esercizio 1962-63. Ciò corrisponde a ritenere insufficiente lo stanziamento di 9.600 milioni.

55. — Con la legge 19 febbraio 1958, n. 126 (tutt'ora in corso di attuazione) che detta norme per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico, si è provveduto alla classificazione di 20.000 chilometri, di strade provinciali, fra le strade statali, il cui sviluppo salirà perciò (con le autostrade) a 52.000 chilometri e alla classificazione tra le provinciali di 50.000 chilometri di altre strade.

56. — La manutenzione delle strade e delle autostrade statali è affidata all'A.N.A.S. la quale vi provvede con fondi messi a sua disposizione dalla legge 7 febbraio 1961, n. 59. Di ciò si è già detto al paragrafo 41, in specie per quanto si riferisce al personale.

Ma per i lavori di manutenzione ordinaria è da osservare che nello stato di previsione si è conservato lo stesso stanziamento dello esercizio precedente, mentre i chilometri di strade provinciali da statizzare ancora non sono stati assunti tutti. La giustificazione che si legge al capitolo 39 dello stato di previsione, non persuade. Leggendo quel commento sembra che avendo aumentato di 2.950 milioni la spesa del personale (cap. 6) si sarebbe dovuto diminuire di egual somma lo stanziamento del cap. 39. Non essendosi fatto luogo a tale riduzione si è ritenuto che il cap. 39 è stato aumentato di 2.950 milioni.

Nella II edizione del bilancio 1961-62 dell'A.N.A.S. si era aumentato, invece, di 1.752 milioni lo stanziamento per il personale e di 4.580 milioni lo stanziamento per i lavori. I chilometri di strade provinciali assunte in manutenzione erano 6.000; ne sono da assumere ancora 44.000!

57. — Alla manutenzione delle nuove strade classificate tra le provinciali concorre lo Stato autorizzando (art. 18 della legge numero 126) il Ministro dei lavori pubblici a concedere alle Amministrazioni provinciali entro il limite di lire 180 miliardi, un contributo fino all'80 per cento della spesa ricono-

sciuta necessaria per la sistemazione delle strade classificate tra le provinciali.

Le amministrazioni provinciali, entro i limiti di tempo prescritti dall'articolo 16 della legge, hanno presentato i piani per la classificazione, per una prevista spesa di 556 miliardi. I piani sono stati ammessi e sulla spesa preventivata è stato già accordato il contributo dello Stato, che, globalmente, ammonta a 373,5 miliardi pari ad un contributo medio del 67 per cento. Il ricordato articolo 18 della legge n. 126, prevede altresì come deve essere ripartita la somma di 180 miliardi negli otto esercizi ricorrenti dal 1957-58 al 1964-65.

Per l'esercizio 1959-60 la legge 24 luglio 1959, n. 622, accordò all'A.N.A.S., un ulteriore stanziamento di 20 miliardi in aggiunta ai 12, già maturati in base all'articolo 18 della legge n. 126, e la legge 7 febbraio 1961 n. 59 (art. 26 comma b), assegnò alle Amministrazioni provinciali altro contributo di 44 miliardi per ciascuno dei quattro esercizi dal 1965-66 al 1968-69.

In definitiva, con le tre leggi ricordate, il limite di 180 miliardi, fissato dalla legge numero 126, per il contributo dello Stato alle Amministrazioni provinciali, aumentò a 376 miliardi. Gli stanziamenti autorizzati con lo articolo 18 della legge n. 126, ammontano per i primi cinque esercizi a 62 miliardi e per l'esercizio 1962-63 ai 33 miliardi segnati nella tabella 3.

I fondi disponibili fino a tutto l'esercizio 1962-63 sommano a 95 miliardi di lire. I 20 miliardi che l'A.N.A.S. doveva mettere a disposizione per l'esercizio 1959-60, li dovrà trasferire, dal proprio bilancio, al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in esecuzione della legge 21 aprile 1962 n. 181 concernente modifiche al riordinamento strutturale e alla revisione dei ruoli organici della A.N.A.S.

58. — Il collega senatore Amigoni (1) ha fatto il punto, dell'applicazione della legge n. 126, al 31 dicembre 1961. Dallo studio dettagliato si riportano le conclusioni.

(1) Rivista delle Provincie, febbraio-marzo 1962.

Sono stati ammessi piani per un importo di 554,1 miliardi per la provincializzazione di Km. 49.669,— con un contributo dello Stato di 373,5 miliardi.

Piano finanziato (leggi n. 126 e 622): contributo dello Stato 199,3 miliardi, — importo lavori 285,8 miliardi;

Piano da finanziare (legge n. 59): contributo dello Stato 174,2 miliardi, — importo lavori 268,3 miliardi.

Dalle tabelle dettagliate compilate dal senatore Amigoni risulta però che il contributo dello Stato, concesso alle provincie di Arezzo, Firenze e Terni è del 21 per cento; per la provincia di Pavia è del 23 per cento; e per la provincia di Massa Carrara è del 24 per cento, — mentre sale ad una percentuale tra l'81 e il 90 per cento per le Provincie di Gorizia, Trieste, Macerata, Catania e Sassari; e tra il 91 e il 100 per cento per le Provincie di Bolzano, Trento, Genova, Imperia, Lucca, Ancona, Ascoli Piceno, Roma, Benevento, Bari, Brindisi, Taranto, Lecce, Matera, Potenza, Cosenza e Reggio Calabria. Differenze di trattamento che non si spiegano, specialmente perchè la legge ha stabilito, per il contributo, il limite massimo dell'80 per cento.

Meno spiegabili ancora, quando si rilevi che per le Provincie di Benevento, Bari e Taranto il contributo del 100 per cento è stato concesso sul piano presentato.

59. — Il senatore Amigoni dimostra e lamenta che due intere regioni (Lazio e Sicilia) e venticinque Provincie, a quattro anni dalla entrata in vigore della legge n. 126, e cioè dal 12 febbraio 1962, non avevano ancora presentato un solo progetto. Il senatore Amigoni dimostra ancora che alla stessa data i progetti approvati o pervenuti al Ministero rappresentano un importo di circa 34 miliardi. Ora qui si dovrebbe ripetere quanto è già stato lamentato al paragrafo 51 precedente, sulla necessità di snellire l'istruttoria dei lavori.

Consta che ciascun progetto è presentato dalla Provincia al locale Ufficio del Genio civile, il quale esamina, corregge, emenda, varia e poi, con propria relazione, inoltra al Provveditorato regionale. Questi, a sua

volta, esamina, corregge, emenda, varia e poi con propria relazione, inoltra al Ministero. Il Ministero manda un funzionario ad esaminare e studiare sul posto. Il funzionario ritorna, riferisce, propone correzioni, emendamenti e magari rimanda al punto di partenza. È questo quello che si suol chiamare decentramento? Vi potrà essere lentezza da parte delle Amministrazioni provinciali nel presentare i progetti, ma è certo che la procedura seguita nell'istruttoria per concedere l'approvazione dei progetti presentati non solo è più lenta, ma anche defatigatoria.

60. — Si è dato un riassunto della spesa e delle opere programmate per la manutenzione straordinaria (paragrafo 44-c) compresi lavori di sistemazione e di miglioramento della rete stradale (paragrafo 44-d) e di nuove costruzioni.

La Commissione ha approvato già uno storno di fondi per adeguare il finanziamento della costruzione dell'autostrada Venezia-Trieste con diramazione per Palmanova-Udine, alle esigenze cui essa deve rispondere e al servizio del retroterra del porto di Trieste.

La Commissione raccomanda che i lavori siano iniziati e condotti a termine rapidamente.

Un'altra strada che richiede una sollecita sistemazione per adeguarsi all'incremento del traffico che dovrà assorbire, è la statale n. 45 della Val Trebbia. Costruita nel 1871, è rimasta allo stato di una strada carareccia o poco più. Presenta perfino venticinque curve per chilometro e una larghezza dai quattro ai cinque metri.

Da uno studio statistico pubblicato dal Consorzio autonomo del porto di Genova, si rileva come il movimento ferroviario sia saturato già dal 1903, in quanto il totale delle merci trasportate a mezzo ferrovia, è press'a poco costante e invariato intorno a quattro milioni e mezzo, cinque milioni di tonnellate annue.

Questo traffico ferroviario non può essere aumentato (nel 1961 sono state trasportate, da Genova, merci per 4.635.666 pari al 23,9 per cento del movimento del porto) nè

le Ferrovie dello Stato hanno dimostrato di sapere incrementare, per strada ferrata, il deflusso delle merci da Genova.

La camionale Genova-Serravalle, costruita con le caratteristiche di un'autostrada, progettata per il trasporto delle merci in uscita dal porto di Genova per un volume di 500.000 tonnellate anno, ha potuto aiutare l'incremento e lo sviluppo del porto di Genova, in quanto nel 1961 vennero inviate, su questa strada, ben 3.920.356 tonnellate, con 402.300 autotreni; cioè con un movimento di circa 1.300 autotreni al giorno.

Uno studio sull'incremento del traffico, ipotizzato nel sette per cento annuo, data la saturazione delle ferrovie, conclude prevedendo un numero giornaliero di 2.000 autocarri nel 1965 e 2.400 nel 1970.

Nel primo quadrimestre del 1962, il numero di autocarri uscito dal porto di Genova è stato circa di 1.570, in media, per giorno. Secondo la disciplina stradale vigente, 2.000 autocarri al giorno rappresentano un ingombro stradale di 100 chilometri al giorno; ciò rappresenta due gravi pericoli, perchè impedisce un più ampio utilizzo della Genova-Serravalle da parte del traffico automobilistico nazionale ed internazionale in continuo incremento anch'esso, e perchè un porto nazionale come quello di Genova non può assolutamente riposare sopra una sola arteria autostradale per il deflusso delle merci.

Sempre secondo i rilevamenti statistici del Consorzio autonomo del porto di Genova, di quei 1.570 automezzi giornalieri uscenti da Genova, il 75 per cento e cioè 1.180 sono avviati oggi sulla camionale Genova-Serravalle; di questi ultimi il 30 per cento, cioè 354 automezzi giornalieri vengono avviati verso la parte orientale della Lombardia (Cremona, Mantova) all'Emilia e Romagna, al Veneto e al Friuli. Quest'ultima quota di automezzi, avviata sulla statale 45 ammodernata toglierebbe circa un terzo degli automezzi pesanti dalla attuale camionale.

L'A.N.A.S. coi fondi della legge 13 agosto 1959, n. 904, ha appaltato un primo tronco di circa venti chilometri da Genova-Prato per un importo di un miliardo e mez-

zo. Da quanto si è esposto si ritiene necessario che i lavori siano rapidamente iniziati anche dall'estremo piacentino e proseguiti senza interruzione.

61. — Un'altra strada, che è all'ordine del giorno, è quella che staccandosi ad Albissola dall'autostrada Genova-Savona e risalendo i torrenti Basca e Sansabbia con un unico valico, appenninico, in galleria, tra Giovo e Sassello, raggiunga Terzo di Acqui dove si inserirebbe nella statale della Valle Bor-mida.

Questa strada alleggerirebbe il traffico sulla camionale Genova-Serravalle dirigendone una quota verso il Piemonte.

62. — A completare l'argomento della viabilità si richiama l'attenzione sulla tabella n. 5 che raccoglie i risultati ottenuti con le leggi del 3 agosto 1949, n. 589 e successive integrazioni; del 10 agosto 1950, n. 647 e successive integrazioni; del 10 agosto 1950, n. 646 e successive integrazioni e dei consorzi di bonifica.

Nella tabella 5 sono raccolti, provincia per provincia e regione per regione, lo sviluppo delle strade e le corrispondenti spese occorse per costruirle, con fondi messi a disposizione delle leggi ricordate. Il riasunto generale è il seguente:

	Chilometri	Spesa
Legge 3-8-1949, n. 589 e successive integrazioni	1.503,3	21.694.085.533
Legge 10-8-1950, n. 647 e successive integrazioni	2.467,7	54.196.463.314
Legge 10-8-1950, n. 646 e successive integrazioni	5.802,4	89.433.854.218
Consorzi di bonifica	3.917,8	29.314.939.426
TOTALE	13.691,2	194.639.342.491

con una spesa media di quattordici milioni e duecentomila lire a chilometro.

Nonostante l'entità delle opere e della spesa vi sono parecchi nuclei abitati ancora isolati. È da rinnovare l'augurio che si conti-

nuino gli stanziamenti per portare a compimento l'allacciamento dei nuclei abitati isolati, alla rete stradale nazionale.

Nel settore delle nuove opere stradali, sembra superflua una discussione sulla priorità in quanto sono i nuclei abitati tuttora isolati che debbono avere la precedenza nell'attuazione dei provvedimenti.

L'emendamento sostitutivo che si propone al primo comma dell'articolo 9 rappresenta precisamente il recupero di fondi a favore del completamento di strade iniziate, che, rientrando in questo settore, attendono di essere completate.

63. — La Commissione raccomanda ancora che il disegno di legge che detta norme per la tutela delle strade e la riforma della legge urbanistica siano discusse e approvate con sollecitudine.

Per la tutela delle strade soprattutto è urgente che siano stabilite le distanze da rispettare per le costruzioni nuove, le quali col ritmo di sviluppo che hanno assunto, seguendo il regolamento di polizia stradale tuttora in vigore, hanno compromesso notevolmente le possibilità di eventuali futuri allargamenti della sezione stradale.

64. — Ai problemi della viabilità è connesso il problema della disciplina della circolazione stradale.

Il succedersi continuo di incidenti stradali lascia perplessi sull'efficacia delle disposizioni disciplinari vigenti. Ma deve essere rilevato come le infrazioni a tali norme siano numerosissime. È necessario intensificare la sorveglianza e intervenire con maggiore rigidità a punire le infrazioni.

Si rileva, in senso molto favorevole, che lo stanziamento per le spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per la educazione stradale, per la propaganda, nonché per l'assistenza e la prevenzione degli incidenti stradali, nonché per l'assistenza e la previdenza a favore della polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'articolo 137 del nuovo codice della circolazione stradale è stato aumentato di due miliardi portandolo a tre miliardi. Però non si conosce an-

cora, da quale organo sia, e come, amministrato quel fondo.

E ad ogni modo resta pur sempre da organizzare un servizio che provveda alla revisione delle macchine che circolano e dei piloti che le guidano.

Bisogna togliere dalla circolazione macchine vetuste, bisogna prescrivere revisioni anche per i piloti. Con una larga adozione delle indagini psicoterminiche da prescriversi, almeno al rilascio delle patenti, si dovrebbe preparare una conoscenza psicofisica del nuovo pilota.

65. — Ad eliminare situazioni che sono causa di frequenti incidenti stradali, la Commissione rinnova l'invito al Governo di adottare provvedimenti intesi a favorire la eliminazione dei passaggi a livello. Un contributo agli enti locali proprietari di strade potrebbe, perlomeno, anticipare l'operazione.

66. — Per facilitare la circolazione stradale e fluviale si rinnova la raccomandazione di presentare proposte intese a sostituire sul Po i ponti in chiatte con ponti stabili in muratura che non costringano alla interruzione del traffico stradale durante le piene e che consentano la libera navigazione senza attendere che le venga aperto il passaggio.

Urgenti, per favorire la navigazione in atto, tra Volta Grimana e Cremona, i ponti in chiatte da sostituire sono sette (Polesella, Ficarolo, Sermide, S. Benedetto Po, Borgoforte, Guastalla, Viadana) e per la loro sostituzione con ponti stabili, si prevede una spesa complessiva di cinque miliardi e mezzo. Il finanziamento di questa spesa non dovrebbe essere difficile, qualora si pensi che la spesa per la manutenzione e la gestione dei ponti in chiatte, varia dai 30 ai 35 milioni annui a carico dei due enti proprietari della strada. Lo Stato non avrebbe che da integrare questa somma per trentacinque anni.

A completare questa indicazione si rifletta che ogni apertura del ponte in chiatte determina una interruzione del traffico stradale per una durata da 25 a 45 minuti e la durata diventa continua e permanente per

giornate intere quando le piene del fiume superano un determinato livello.

La costruzione del ponte stabile di Casalmaggiore, ha realizzato un minor percorso di 20 chilometri per veicolo ed essendosi rilevato un aumento giornaliero da 190 a 269 autocarri e da 55 a 228 autotreni, si è valutata in 200 milioni annui la minore spesa incontrata dalla circolazione dei veicoli.

D'altra parte la navigazione da Venezia a Cremona, subisce notevoli ritardi con i rallentamenti e le soste che vengono imposti ai natanti per l'apertura dei ponti in chiatte.

È stato rilevato, che, mediamente, i natanti che effettuano il percorso Venezia-Mantova e ritorno perdono circa due ore a causa dei ponti in chiatte; per i natanti destinati a Cremona tale perdita di tempo sale a quattro ore. Un natante che effettuasse cento viaggi all'anno perderebbe 400 ore, verrebbe a fare cioè da otto a nove viaggi in meno di quelli che potrebbe effettuare se i ponti in chiatte fossero sostituiti da ponti stabili.

67. — In tema di circolazione stradale si ritiene di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro e del Governo sopra i voti espressi da un recentissimo convegno nazionale, svoltosi a Brescia, per l'Automobilismo sportivo. In quel convegno, riconfermate le funzioni insostituibili delle corse nel campo tecnico, turistico, sociale ed economico, si è ricordato che è in funzione una Commissione nominata dal Ministro dello sport e della quale fanno parte rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, la quale deve studiare e proporre le norme intese a disciplinare le manifestazioni sportive motoristiche e si è sollecitata la emanazione di tali norme. Esse dovrebbero ispirarsi alla garanzia di una maggiore sicurezza degli spettatori in modo particolare e dei piloti ed essere previste e contenute nei limiti della loro applicabilità, con aderenza alla realtà sociale e all'ordinamento giuridico. Il voto auspica la ripresa delle manifestazioni su strada e tratti di autostrada. Senza entrare nel merito

del problema si raccomanda che una decisione sia presa.

68. — A completare l'esame della viabilità sembra opportuno accennare agli altri tre settori che la integrano: le nuove costruzioni ferroviarie, le vie per acque interne e gli aeroporti.

69. — Per le nuove costruzioni ferroviarie lo stanziamento sulla spesa che era di sei miliardi e mezzo è stato ridotto a cinque miliardi perchè è cessato l'onere per i lavori di completamento della ferrovia Caltagirone-Gela. Lo stanziamento per l'esercizio 1962-63 è così formato, in milioni di lire:

Quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge	300
Terzo dei nove stanziamenti annuali previsti dalla legge 12 luglio 1960, n. 851, concernente il proseguimento e il completamento degli impianti ferroviari di Savona e la costruzione della ferrovia Paola-Cosenza	3.500
Terzo dei quattro stanziamenti annuali previsti dalla legge 9 agosto 1960, n. 868, concernente il completamento dei lavori previsti per la circonvallazione di Palermo	1.200
Totale	5.000

70. — In un recente convegno tenutosi a Pavia riflettente i problemi idroviali di quella Provincia sono risultate nuove proposte per proseguire l'opera di sfruttamento del Po per la produzione di energia idroelettrica e per la contemporanea sistemazione del fiume alla navigazione costruendo un impianto simile a quello realizzato a isola Serafini.

La nuova opera che dovrebbe eseguirsi in località « Calendasco » darebbe la possibilità di permettere la navigazione del fiume da Piacenza fino alla foce del Ticino. Nello stesso convegno si è proposta pure

la diramazione di un canale navigabile da Pavia a Melegnano, dove si entrerebbe nel futuro Milano-Cremona-Po, mentre con un altro canale laterale al Ticino si scenderebbe da Pavia alla foce di questo fiume nel Po.

Le iniziative continuano a crescere, le proposte si moltiplicano come i sogni. Nell'ultima discussione del bilancio dei Lavori pubblici si è già avuto occasione di ricordare, sia pure brevemente, come il problema della navigazione interna non sia per niente seguito nelle sfere governative e come non sia stata presa ancora nessuna iniziativa per dargli un indirizzo. Si badi che nel ricordato convegno sono intervenuti due alti funzionari tecnici del Ministero dei lavori pubblici ciascuno dei quali ha presentato e letto una propria relazione. In una di esse si legge che nel Po a lavori ultimati si avranno certamente fondali di tre metri con portate di circa trecento metri cubi al minuto secondo, cioè, anche col fiume in magra. Nella seconda relazione si legge che si potrà fare affidamento sopra fondali di metri uno e ottanta centimetri con una portata nel fiume di cinquecento metri cubi al minuto secondo subordinatamente alla esecuzione dei lavori inalveatori e con lo esercizio di un ragionevole dragaggio. Queste previsioni della seconda relazione si basano in modo speciale sui risultati ottenuti sopra due tronchi « campione » del Po, lungo chilometri 23 l'uno e chilometri 17 l'altro e si avanza però la proposta di sottrarre acqua per duecento metri cubi al secondo ai vecchi utenti irrigui, per darli in concessione a utenti nuovi.

Da oltre quarant'anni si assiste a questa polemica che in questi ultimi tempi sembra sopita e che ora si riapre.

Si rinnova la raccomandazione che il problema della navigazione interna sia finalmente definito. La sua soluzione è piuttosto urgente, ora che il natante da impiegare non è più il natante da 600 tonnellate, ma quello europeo standardizzato da 1.350 tonnellate e non si dovrà dimenticare che non è possibile togliere l'irrigazione ai terreni a quota più alta per restituirla a terreni a quota più bassa, anche se oggi

sono asciutti. Bisogna cioè non dimenticare che la soluzione deve essere improntata al migliore contemporaneo impiego dell'acqua per la navigazione e per l'irrigazione.

Nello stato di previsione che si sta discutendo, si è già espresso il parere che gli stanziamenti per la manutenzione delle vie navigabili sulla complessiva somma di 980 milioni di lire è inferiore alle necessità, resesi sempre più gravi per il ritardato intervento nella riparazione e ripristino delle opere danneggiate dalla guerra specie nei canali del Veneto.

Un'opera nuova e per la quale si è fatto luogo all'accantonamento di 400 milioni nel fondo speciale del Ministero del tesoro è la idrovía Padova-Venezia.

71. — Per l'aeroporto intercontinentale di Fiumicino si è pure fatto luogo ad un accantonamento di 1.440 milioni di lire per il completamento delle opere.

Riconosciuta la necessità urgente di completare le opere rese necessarie perchè l'aeroporto possa rispondere al continuo incremento del traffico si ritiene di rimandare la eventuale discussione sulla adeguatezza del provvedimento alla sua presentazione.

Nello stato di previsione, come si è visto, è stanziato l'importo di 275 milioni e mezzo che rappresenta la quattordicesima delle trenta annualità di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460.

72. — Troppo recente è la promulgazione della legge 25 gennaio 1962, n. 11 per l'attuazione di una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali, perchè si potesse vederne incluso uno stanziamento nello stato di previsione in esame.

Pur tuttavia non si può non ricordare che l'articolo 2 prevede due impegni per i Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste e cioè: essi devono entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge; 1° determinare il programma quinquennale delle opere pubbliche da eseguire in conformità del piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184 assicurando il coordinamento con gli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno; 2° presentare ogni anno —

contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno finanziario — il piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'esercizio stesso, deliberato a norma del secondo comma dello stesso citato articolo 2.

Al primo impegno è stato provveduto col Decreto ministeriale 17 maggio 1962. Sarebbe augurabile di potere dar corso al secondo impegno introducendo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1962-63 gli stanziamenti per il piano esecutivo delle opere da eseguirsi nell'esercizio stesso.

74. — Si è visto che si è provveduto (paragrafo n. 12) ad uno stanziamento per sopprimere ai lavori da eseguirsi a carico dello Stato per alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche che ammontano a 295 milioni di lire.

Tale stanziamento, in confronto a quello dell'esercizio precedente, è diminuito di 350 milioni perchè è cessato l'onere, previsto dalla legge 28 gennaio 1960, n. 31, concernente provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959.

Si ripete qui il rilievo fatto nell'ultima discussione del bilancio dei lavori pubblici che, cioè, alluvioni e mareggiate si erano verificate anche nell'autunno del 1960 e nell'inverno 1961 e per esse si domandarono quindi provvedimenti analoghi e adeguati.

Per l'esercizio prossimo lo stanziamento è stato invece ridotto, come si è detto.

75. — La 7^a Commissione ha ritenuto altresì che debba essere sollecitata la riparazione e il ripristino delle opere danneggiate dagli eventi bellici. Nel paragrafo 13 si è data la distinta di come è distribuito tra l'Amministrazione centrale e gli Uffici decentrati, lo stanziamento di 14.980 milioni di lire autorizzato con l'articolo 3 del disegno di legge.

Vi sono ancora troppi ruderi sistemati provvisoriamente con rabberciamenti o puntellamenti di circostanza che dopo diciassette anni non danno nessun affidamento e poichè in genere sono laterali a strade del-

l'interno degli abitati, a circolazione molto intensa, rappresentano un pericolo grave all'incolumità pubblica.

Molte volte questi ritardi sono dovuti a contrasti tra privati, Uffici del Genio civile e Soprintendenze ai monumenti. Bisogna che queste situazioni siano definite con sollecitudine.

76. — Le opere igieniche hanno il loro finanziamento nella legge 3 agosto 1949, numero 589, e successive integrazioni. Per lo esercizio 1962-63 è previsto lo stanziamento di un limite di impegno di 2.100 milioni (art. 6 commi 2° d) ed e) del disegno di legge).

77. — La 7^a Commissione rinnova la richiesta di un piano per l'edilizia popolare. Vi sono ancora situazioni locali carenti di abitazioni, nonostante che si sia fatto parecchio. Sembra che non sia inutile raccomandare che per l'edilizia popolare ed economica non si cerchi di risolvere il problema *costo minimo* riducendo il numero dei metri quadrati di un vano d'abitazione e quindi di un alloggio e che non si sovvenzionino case di lusso.

La 7^a Commissione ha rilevato altresì che lo stanziamento per la eliminazione di abitazioni malsane è stato soppresso perchè è cessato l'onere derivante dalle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 29 settembre 1957, n. 966.

Anche se è cessato l'onere, si constata che case da risanare ve ne sono ancora moltissime. Si chiede pertanto che il provvedimento formante oggetto delle due leggi ricordate sia rinnovato.

78. — Per l'edilizia scolastica si rileva che ha avuto notevole successo la mostra di *scuole prefabbricate* tenutasi a Roma. Sono stati presentati complessi di notevole interesse sia per la distribuzione dei locali e dei servizi sia per la proprietà della finitura, sia anche per la convenienza dei costi e per la facilità di dotare di scuole abitati che ne hanno urgente bisogno. Però resta un dubbio ed è quello della durata delle costruzioni.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

79. — Esaminando la Relazione dell'Ente Autonomo per l'acquedotto pugliese sull'andamento dell'Azienda dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, presentata come annesso numero 1 allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si rileva che alla data del 30 giugno 1961 non risultava ancora intervenuto il provvedimento ministeriale di ricostituzione del Consiglio di amministrazione e della Giunta permanente.

Si rileva inoltre che è denunciata carenza d'acqua in confronto alle richieste di consumo. L'attività precipua dell'Amministrazione si è svolta soprattutto a ricercare nel sottosuolo nuove possibilità per incrementare la dotazione di acqua.

La portata media delle due sorgenti durante l'esercizio 1960-61 è stata di litri al secondo 4.496, di poco inferiore a quella dell'esercizio precedente che fu di 4.502 litri/secondo. Tale portata è così ripartita:

Portata media delle sorgenti del Sele	4.384
Portata media delle sorgenti La Francesca	112
	<u>4.496</u>

L'acqua del Sele è distribuita a 360 abitanti con una popolazione residente legale al 1958 di 3.535.616 abitanti.

Gli impianti di sollevamento, in esercizio al 30 giugno 1961, erano: 5 idraulici e 60 elettrici. Il tributo fornito dai pozzi è stato di metri cubi 11.421.787 che rappresentano un apporto pari al venticinque per cento del totale di acqua sollevata da tutti gli impianti di sollevamento.

Il volume d'acqua fornito dalle due sorgenti è di mc. 141.787.176

Volume scaricato alle sorgenti per manutenzioni lavaggi eccetera — mc.	1.916.762
Volume immesso nel canale principale mc.	139.870.414
Volume immesso da 30 acquedotti integrativi + mc.	11.836.353
	<u>151.706.767</u>

Volume scaricato lungo il canale per opere manutentorie — mc.	15.943.030
---	------------

Volume immesso nelle diramazioni mc.	135.763.737
--------------------------------------	-------------

Il volume complessivo registrato dai contatori degli utenti e calcolato per le bocche a luce tassata mc.	104.762.649
--	-------------

La gestione di competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61 presenta i seguenti risultati:

Entrate accertate L.	12.314.362.797
Spese impegnate »	12.305.511.051

per cui chiude con un avanzo di L.	8.851.746
------------------------------------	-----------

PARTE IV

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

Si è già visto (paragrafi 12, 13, 14) quali sono le spese autorizzate dagli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge.

All'articolo 2, si propongono alcuni emendamenti di carattere esclusivamente formale, al fine di rettificare la citazione di due provvedimenti legislativi che, nel testo presentato dal Governo, risultano inesattamente indicati.

L'articolo 5 si riferisce ai contributi da pagare (ai sensi delle leggi 31 luglio 1954, n. 607, — 21 luglio 1949, n. 408, e 27 ottobre 1951, n. 1402) in rate costanti per un ammontare complessivo di 760 milioni così come è indicato dettagliatamente al paragrafo 18-b).

L'articolo 6 autorizza i limiti di impegno per pagamenti differiti — per 100 milioni come è indicato al paragrafo 18 c); per 2.470 milioni come è indicato al paragrafo 18 d).

L'articolo 7 autorizza la spesa di 2 miliardi come è indicato al paragrafo 15.

L'articolo 88 dispone a carico di quali stanziamenti di bilancio stanno gli oneri deri-

vanti dalla revisione dei prezzi contrattuali effettuata in base alle disposizioni di legge.

L'articolo 9 autorizza il Ministro del Tesoro e il Ministro dei lavori pubblici a provvedere con propri decreti di competenza o di concerto alle variazioni di bilancio connesse con l'attuazione delle leggi ricordate dallo stesso articolo 9. Senonchè il Ministero dei lavori pubblici, al fine di consentire le occorrenti variazioni di bilancio, anche *in conto residui*, connesse con l'attuazione della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive integrazioni, ha fatto presente che senza un provvedimento apposito non è possibile utilizzare, per la realizzazione dei programmi stradali a suo tempo approvati dal Comitato dei Ministri, i fondi tutt'ora in gestione all'Amministrazione centrale, residuati sugli esercizi scorsi e da trasferire ai competenti provveditorati alle opere pubbliche.

Ai sensi della legge 10 agosto 1950 n. 647, il Ministero dei lavori pubblici poteva intervenire, nel finanziamento di determinate categorie di opere stradali, solo mediante la concessione di contributi agli Enti locali interessati.

Successivamente — avendo la legge 29 luglio 1957, n. 635 disposto che tutte le opere stradali fossero da eseguire a totale carico dello Stato, — i fondi, assentiti dalla legge stessa e successive, vennero tutti assegnati ai capitoli del bilancio di questo Ministero in gestione dei competenti provveditorati alle opere pubbliche.

Rimangono tutt'ora in gestione dell'Amministrazione Centrale, in conto residui, i fondi derivanti da economie accertate in sede di collaudo delle opere stradali finanziate, col sistema del contributo, sulla spesa autorizzata con le leggi precedenti, alla 635 (10 agosto 1950, n. 647 e 15 luglio 1954, numero 543).

Tale residui — oggi ammontanti a lire 244.136.641, cui saranno da aggiungere le ulteriori economie che verranno di mano in mano accertate sugli impegni assunti per tutte le altre opere a suo tempo ammesse a contributo e non ancora collaudate — si ravvisa indispensabile utilizzare per l'esecuzione, a totale carico dello Stato, e quindi

a cura dei Provveditorati, di talune fra le opere stradali più urgenti, comprese nei programmi a suo tempo approvati dal Comitato dei Ministri in base alle leggi anzidette e da finanziare con le economie.

Si rende pertanto necessario che i residuati e residuandi fondi, in argomento, siano trasferiti ai Provveditorati e, poichè trattasi di residui, il relativo storno deve essere autorizzato con legge.

A detto fine si propone che a detta autorizzazione si provveda alla stregua di quanto fatto in relazione alle leggi 18 marzo 1958, n. 240, e 24 dicembre 1959, n. 1149 — con la stessa legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e per l'esercizio finanziario 1962-63, all'uopo modificando il primo comma dell'articolo 9.

Il testo dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 9 che si propone è il seguente:

« Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 68, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti.

Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954 n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui ».

L'emendamento ha ottenuto l'approvazione della Commissione e il parere favorevole del Presidente della Commissione finanze e tesoro, che interrogato dal vostro relatore, per mandato della 7ª Commissione, ha dichiarato non essere necessario il parere della 5ª Commissione.

Gli articoli 1 e 10 autorizzano rispettivamente il pagamento della spesa ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pub-

blici e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'esercizio finanziario 1962-63.

* * *

Onorevoli colleghi, nonostante tutte le riserve manifestate e che ci auguriamo diano occasione all'onorevole Ministro di assicu-

rare che almeno buona parte delle richieste saranno accolte, la vostra Commissione permanente vi invita, a maggioranza, ad approvare lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63.

BUIZZA, *relatore*

TABELLE

TABELLA 1




TABELLA 2

SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE ESISTENTI

(in milioni di lire)

Ente Gestore	Porti	Vie navigabili	Servizio idrografico	Opere idrauliche e servizio piena	Edifici pubblici	Servizi di polizia lagunare	Opere stradali	Totale
Amm. Centrale	3.000	200	80	—	—	—	9.600	12.880
Magistr. Venezia	—	300	15	355	170	10	—	850
Magistr. Po-Parma	—	400	—	300	—	—	—	700
Prov. Trento	—	—	—	—	25	—	—	25
» Trieste	—	—	—	—	20	—	—	20
» Milano	—	—	—	—	150	—	—	150
» Torino	—	—	—	—	75	—	—	75
» Genova	—	—	—	50	115	—	—	165
» Bologna	—	—	—	160	75	—	—	235
» Firenze	—	30	—	80	15	—	—	125
» Ancona	—	—	—	50	40	—	—	90
» Perugia	—	—	—	50	20	—	—	70
» Roma	—	50	—	100	350	—	—	500
» Aquila	—	—	—	35	25	—	—	60
» Napoli	—	—	—	85	220	—	—	305
» Bari	—	—	—	35	90	—	—	125
» Potenza	—	—	—	20	15	—	—	35
» Catanzaro	—	—	—	90	20	—	—	110
» Palermo	—	—	—	60	95	—	—	155
» Cagliari	—	—	—	20	50	—	—	70
Totale	3.000	980	95	1.490	1.580	10	9.600	16.755

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE VARIE DI CARATTERE STRAORDINARIO

TABELLA 3

(in milioni di lire)

Ente Gestore	Legge 9/8/54 n. 638	Legge 21/5/55 n. 463	Legge 31/3/56 n. 294	Legge 29/7/57 n. 635	Legge 9/10/57 n. 976	Legge 12/2/58 n. 126	Legge 21/3/58 n. 229	Legge 13/8/59 n. 904	Legge 28/7/60 n. 851	Legge 9/8/60 n. 868	Legge 10/2/61 n. 81	Legge 13/6/61 n. 528	Legge 5/7/61 n. 668	Legge 14/11/61 n. 1268	Totale
Amm. Centrale	500	12.000	—	—	—	33.000	—	24.500	3.500	1.200	—	2.250	—	1.200	78.150
Magistr. Venezia	2.655	—	300	3.382,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.337,6
Magistr. Parma	3.845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.845
Provv. Trento	—	—	—	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	620
» Trieste	—	—	—	877,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	877,4
» Milano	—	—	—	1.835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.835
» Torino	—	—	—	2.150	—	—	—	—	—	—	46,1	—	—	—	2.196,1
» Genova	—	—	—	1.809	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.809
» Bologna	—	—	—	2.965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.965
» Firenze	—	—	—	3.910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.910
» Ancona	—	—	—	1.560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.560
» Perugia	—	—	—	1.390	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.590
» Roma	—	—	—	2.301	—	—	—	—	—	—	—	—	2.500	—	4.801
» Aquila	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Napoli	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500
» Bari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» Potenza	—	—	—	—	—	—	200	—	—	—	—	—	—	—	200
» Catanzaro	2.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.000
» Palermo	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500
» Cagliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	10.000	12.000	300	22.800	200	33.000	200	24.500	3.500	1.200	46,1	2.250	2.500	1.200	113.696,1

TABELLA 4




TABELLA 5

VIABILITA' MINORE

Strade costruite per gli Enti locali tra gli esercizi 1948-49 e 1961-62

PROVINCIE	Legge 3-8-1949 n. 589 e successive integraz.		Legge 10-8-1950 n. 647 e successive integraz.		Legge 10-8-1950 n. 646 (Cassa per il Mezzo- giorno) e successive integrazioni		Consorzi di bonifica	
	Km.	Spesa	Km.	Spesa	Km.	Spesa	Km.	Spesa
Piemonte								
Alessandria . .	14,818	230.000.000	19,875	435.789.207	—	—	—	—
Asti	—	—	9,300	205.650.000	—	—	—	—
Cuneo	—	—	38,825	648.164.800	—	—	—	—
Novara	24,610	341.602.680	17,000	859.000.000	—	—	—	—
Torino	4,300	25.000.000	22,825	733.000.000	—	—	—	—
Vercelli	9,000	108.000.000	22,000	837.000.000	—	—	6,400	26.000.000
	52,728	704.602.680	129,825	3.718.604.007	—	—	6,400	26.000.000
Aosta	76,010	1.514.403.000	27,925	707.816.000	—	—	—	—
Lombardia								
Bergamo	39,360	888.300.000	35,500	819.000.000	—	—	—	—
Brescia	32,600	561.463.000	47,700	1.016.000.000	—	—	—	—
Como	20,042	515.250.000	21,306	785.000.000	—	—	—	—
Cremona	—	—	—	—	—	—	—	—
Mantova	0,555	22.150.139	—	—	—	—	—	—
Milano	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	—	—	45,900	697.285.719	—	—	—	—
Sondrio	23,470	472.015.837	31,155	1.001.288.201	—	—	—	—
Varese	14,700	290.000.000	9,400	217.600.000	—	—	—	—
	130,727	2.749.178.976	190,961	4.536.173.920	—	—	—	—
Trentino - Al- to Adige								
Bolzano	12,501	335.506.000	20,598	502.469.000	—	—	—	—
Trento	30,000	727.000.000	39,000	780.000.000	—	—	—	—
	42,501	1.062.506.000	59,598	1.282.469.000	—	—	—	—

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 5

PROVINCIE	Legge 3-8-1949 n. 589 e successive integraz.		Legge 10-8-1950 n. 647 e successive integraz.		Legge 10-8-1950 n. 646 (Cassa per il Mezzo- giorno) e successive integrazioni		Consorzi di bonifica	
	Km.	Spesa	Km.	Spesa	Km.	Spesa	Km.	Spesa
Veneto								
Belluno . . .	—	—	21,778	572.645.048	—	—	4,596	—
Padova . . .	—	—	1,006	86.351.000	—	—	9,875	—
Rovigo . . .	17,995	395.884.809	36,585	1.401.068.484	—	—	—	—
Treviso . . .	11,324	340.814.180	4,138	97.000.000	—	—	—	—
Venezia . . .	36,332	852.556.113	69,111	2.211.947.194	—	—	660,244	—
Verona . . .	11,270	217.000.000	69,630	942.700.000	—	—	24.400	—
Vicenza . . .	6,734	273.000.000	6,748	62.960.000	—	—	—	—
	83,655	2.079.255.102	208,996	5.374.671.726	—	—	699,115	—
Friuli - Vene- zia Giulia								
Gorizia . . .	—	—	4,400	100.000.000	—	—	118	139.000.000
Udine . . .	30,680	443.845.000	3,700	42.500.000	—	—	3,900	15.100.000
Trieste . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	30,680	443.845.000	8,100	142.500.000	—	—	121,900	154.100.000
Liguria								
Genova . . .	28,908	857.300.698	62,900	1.897.000.000	—	—	—	—
Imperia . . .	5,026	180.000.000	62,921	1.967.557.165	—	—	—	—
La Spezia . .	12,920	177.815.780	40,202	976.403.460	—	—	—	—
Savona . . .	19,140	175.000.000	92,322	1.710.650.400	—	—	—	—
	65,994	1.390.116.478	258,345	6.551.611.025	—	—	—	—
Emilia - Rom.								
Bologna . . .	5,520	87.000.000	56,305	1.156.023.610	—	—	54,660	548.000.000
Ferrara . . .	—	—	36,580	1.500.000.000	—	—	—	—
Forlì . . .	3,850	26.000.000	34,351	887.429.034	—	—	57,939	383.528.480
Modena . . .	—	—	63,443	1.388.432.243	—	—	40,825	421.745.000
Parma . . .	67,215	681.540.000	119,200	2.581.000.000	—	—	—	—
Piacenza . .	23,000	307.000.000	69,000	1.127.000.000	—	—	17	78.000.000
Ravenna . . .	—	—	30,800	1.539.582.851	—	—	—	—
Reggio Emilia	14,629	337.999.000	47,831	995.444.000	—	—	42,259	321.191.000
	114,214	1.439.539.000	457,510	11.174.911.738	—	—	212,683	1.752.464.480

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 5

PROVINCIE	Legge 3-8-1949 n. 589 e successive integraz.		Legge 10-8-1950 n. 647 e successive integraz.		Legge 10-8-1950 n. 646 (Cassa per il Mezzo- giorno) e successive integrazioni		Consorzi di bonifica	
	Km.	Spesa	Km.	Spesa	Km.	Spesa	Km.	Spesa
Toscana								
Arezzo	7,815	88.542.265	66,275	1.145.204.386	—	—	—	—
Firenze	3,900	16.991.537	20,279	670.587.019	—	—	19,828	374.921.703
Grosseto	3,300	23.500.000	59,100	835.700.000	0,800	15.500.000	—	—
Livorno	0,200	6.478.303	17,524	725.000.000	7,762	265.519.988	—	—
Lucca	14,720	267.525.000	78,526	2.202.809.000	—	—	—	—
Massa C.	23,100	693.900.000	39,750	1.554.000.000	—	—	—	—
Pisa	1,900	39.000.000	16,300	417.000.000	—	—	—	—
Pistoia	14,100	140.982.700	48,300	769.428.519	—	—	—	—
Siena	—	—	27,400	412.000.000	—	—	—	—
	69,035	1.276.919.805	373,454	8.731.728.924	8,562	281.019.988	19,828	374.921.703
Umbria								
Terni	11,385	67.368.162	13,203	457.394.274	—	—	89,005	528.269.309
Perugia	48,500	211.720.000	99,698	1.732.793.000	—	—	—	—
	59,885	279.088.162	112,901	2.190.187.274	—	—	89,005	528.269.309
Marche								
Ancona	—	—	32,313	1.400.000.000	—	—	—	—
Ascoli P.	67,250	571.209.000	135,264	1.191.754.000	—	—	186,690	1.501.138.900
Macerata	40,264	412.236.000	47,366	379.283.000	—	—	144,880	533.831.000
Pesaro	56,500	337.470.000	184,500	1.383.387.000	53,785	929.000.000	—	—
	164,014	1.320.915.000	399,443	4.354.424.000	53,785	929.000.000	331,570	2.034.969.900
Lazio								
Frosinone	45,927	496.942.000	—	—	51,248	550.500.000	29,549	4.877.000
Latina	13,250	157.000.000	—	—	51,700	2.862.000	—	—
Rieti	2,870	80.820.000	9,070	183.600.000	82,689	1.096.940.000	2,700	26.100.000
Roma	13,000	149.161.000	169,250	4.230.874.000	—	—	52,235	118.499.712
Viterbo	—	—	62,300	1.016.891.700	—	—	190,761	1.473.655.137
	75,047	883.923.000	240,620	5.431.365.700	185,637	1.650.302.000	275,245	1.623.131.849

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 5

PROVINCIE	Legge 3-8-1949 n. 589 e successive integraz.		Legge 10-8-1950 n. 647 e successive integraz.		Legge 10-8-1950 n. 646 (Cassa per il Mezzogiorno) e successive integrazioni		Consorzi di bonifica	
	Km.	Spesa	Km.	Spesa	Km.	Spesa	Km.	Spesa
Abr. e Mol.								
Campobasso . . .	46,670	716.000.000	—	—	7,500	170.000.000	64,336	355.881.000
Chieti	106,220	877.672.000	—	—	65,738	636.266.000	213,728	2.056.920.000
L'Aquila	11,195	120.375.000	—	—	117,400	1.340.000.025	9,500	30.000.000
Pescara	12,711	118.305.000	—	—	66,138	861.280.000	25,098	223.950.000
Teramo	53,000	664.000.000	—	—	66,400	1.255.000.000	54,421	642.252.000
	229,796	2.496.352.000	—	—	323,176	4.262.546.025	367,083	3.309.003.000
Campania								
Avellino	47,700	624.000.000	—	—	0,275	41.000.000	17,308	197.500.000
Benevento	16,507	232.018.607	—	—	—	—	—	—
Caserta	10,638	128.900.000	—	—	—	—	—	—
Napoli	18,860	466.300.000	—	—	—	—	5,650	111.398.000
Salerno	18,861	248.253.121	—	—	—	—	—	—
	112,566	1.699.471.728	—	—	0,275	41.000.000	22,958	308.898.000
Puglia								
Bari	46,409	419.000.000	—	—	221,129	1.751.864.000	182,494	729.192.000
Brindisi	—	—	—	—	27,000	280.000.000	88,260	692.701.000
Foggia	28,549	334.067.127	—	—	644,827	5.713.616.612	202,778	1.577.769.931
Lecce	—	—	—	—	208,926	1.544.102.330	156,724	309.600.736
Taranto	38,000	326.000.000	—	—	427,917	2.661.933.000	73,697	474.669.938
	112,958	1.079.067.127	—	—	1.529,799	11.951.515.942	703,953	3.783.933.605
Basilicata								
Potenza	9,933	124.859.000	—	—	432,961	7.271.332.000	213,109	3.197.177.000
Matera	2,288	80.000.000	—	—	426,170	7.191.000.000	113,000	1.314.000.000
	12,221	204.859.000	—	—	859,131	14.462.332.000	326,109	4.511.177.000
Calabria								
Catanzaro	4,500	36.000.000	—	—	669,000	13.640.000.000	—	—
Cosenza	7,558	133.000.000	—	—	718,690	12.778.000.000	—	—
Reggio C.	6,674	52.000.000	—	—	188,657	4.556.000.000	—	—
	18,732	221.000.000	—	—	1.576,347	30.974.000.000	—	—

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 5

PROVINCIE	Legge 3-8-1949 n. 589 e successive integraz.		Legge 10-8-1950 n. 647 e successive integraz.		Legge 10-8-1950 n. 646 (Cassa per il Mezzo- giorno) e successive integrazioni		Consorzi di bonifica	
	Km.	Spesa	Km.	Spesa	Km.	Spesa	Km.	Spesa
Sicilia								
Agrigento . .	—	—	—	—	250,214	6.562.425.000	50,874	1.170.292.000
Caltanissetta .	4,323	111.408.839	—	—	248,982	4.294.649.194	293,600	4.942.114.000
Messina . . .	3,280	132.335.662	—	—	112,400	2.745.974.000	—	—
Palermo . . .	—	—	—	—	204,000	4.373.000.000	—	—
Ragusa . . .	—	—	—	—	—	—	22,839	164.881.578
Catania . . .	—	—	—	—	150,651	2.594.828.573	123,501	1.786.799.613
Enna	—	—	—	—	122,937	2.929.890.466	100,756	2.550.000.000
Siracusa . . .	5,200	50.000.000	—	—	30,595	1.379.561.900	21,450	291.970.378
Trapani . . .	11,969	150.261.000	—	—	145,837	1.809.130	128,970	2.013.011
	24,772	444.005.501	—	—	1.265,616	24.882.138.263	741,990	10.908.070.580
Sardegna								
Cagliari . . .	1,846	22.000.000	—	—	—	—	—	—
Sassari . . .	2,350	43.406.000	—	—	—	—	—	—
Nuoro	23,600	339.631.974	—	—	—	—	—	—
	27,796	405.037.974	—	—	—	—	—	—
Piemonte . .	52,728	704.602.680	129,825	3.718.604.007	—	—	6,400	26.000.000
Aosta	76,010	1.514.403.000	27,925	707.816.000	—	—	—	—
Lombardia . .	130,727	2.749.178.976	190,961	4.536.173.920	—	—	—	—
Trent. A. A. .	42,501	1.062.506.000	59,598	1.282.469.000	—	—	—	—
Veneto	83,655	2.079.255.102	208,996	5.374.671.726	—	—	699,115	—
Friuli V. G. .	30,680	443.845.000	8,100	142.500.000	—	—	121,900	154.100.000
Liguria	65,994	1.390.116.478	258,345	6.551.611.025	—	—	—	—
Emilia . Rom.	114,214	1.439.539.000	457,510	11.174.911.738	—	—	212,683	1.752.464.480
Toscana	69,035	1.276.919.805	373,454	8.731.728.924	8,562	281.019.988	19,828	374.921.703
Umbria	59,885	279.088.162	112,901	2.190.187.274	—	—	89,005	528.269.309
Marche	164,014	1.320.915.000	399,443	4.354.624.000	53,785	929.000.000	331,570	2.034.969.900
Lazio	75,047	883.923.000	240,620	5.431.365.700	185,637	1.650.302.000	275,245	1.623.131.849
Abr. e Mol. . .	229,796	2.496.352.000	—	—	323,276	4.262.546.025	367,083	3.309.003.000
Campania . . .	112,566	1.699.471.728	—	—	0,275	41.000.000	22,958	308.898.000
Puglia	112,958	1.079.067.127	—	—	1.529,799	11.951.515.942	703,953	3.783.933.605
Basilicata . . .	12,221	204.859.000	—	—	859,131	14.462.332.000	326,109	4.511.177.000
Calabria . . .	18,732	221.000.000	—	—	1.576,347	30.974.000.000	—	—
Sicilia	24,772	444.005.501	—	—	1.265,616	24.882.138.263	741,990	10.908.070.580
Sardegna	27,796	405.037.974	—	—	—	—	—	—
	1.503,331	21.694.085.533	2.467,678	54.196.463.314	5.802,428	89.433.854.218	3.917,839	29.314.939.426

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1962-63 è autorizzata la spesa di lire 16.515.000.000 di cui: lire 45.000.000 per la concessione del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia, previsto dalla legge 25 aprile 1957, n. 305; lire 100.000.000 per il completamento della sede della Corte dei conti in via Baia-monti in Roma e lire 16.370.000.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzione, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti nonchè al saldo del completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico:

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) *identico;*

e) *identico;*

(Segue: *Testo del Governo*)

quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;

h) alle opere rimaste da eseguire nelle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954, già previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 636 ed alla concessione di contributi di cui alla legge stessa;

i) al pagamento di maggiori oneri in conseguenza della esecuzione di opere pubbliche straordinarie ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 517 e successive disposizioni.

Art. 3.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1962-63 la spesa di lire 14.980.000.000 — di cui lire 2.290.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo prov-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) *identico*;

h) *identico*;

i) al pagamento di maggiori oneri in conseguenza della esecuzione di opere pubbliche straordinarie ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, e successive disposizioni.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

visorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, numero 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle università e degli Istituti di istruzione superiore;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) alla manutenzione straordinaria, riparazione e completamento degli alloggi per i senza tetto, costruiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

e) alla esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1962-63 la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522.

Art. 5.

È stabilito per l'esercizio finanziario 1962-1963, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

n. 261, e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite d'impegno di lire 760.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 550.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuantanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 6.

Sono altresì stabiliti per l'esercizio finanziario 1962-63 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 100.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.470.000.000, di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 185.000.000, destinate, per lire 92.500.000, all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 55.000.000;

c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 60.000.000, destinate per lire 30.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 1.300.000.000 destinate, per lire 650 milioni, all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e nell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato ed integrato dalla legge 2 luglio 1960, n. 677; lire 800.000.000 destinate per lire 600.000.000 alle località di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonchè per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 70 milioni.

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1962-63 è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000, per il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 8.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario, comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 676 e 12 ottobre 1945, n. 690, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.

Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti.

Parimenti, in relazione alle leggi 18 marzo 1958, n. 240 e 24 dicembre 1959, n. 1149 che, rispettivamente, trasformano il Magistrato per il Po in organo dell'Amministrazione attiva ed istituiscono il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, il Ministro del tesoro, su

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con la attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638, relative alla sistemazione dei fiumi e torrenti.

Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543, e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

proposta del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, connesse con l'attuazione delle dette leggi.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici concernenti l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Art. 10.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio finanziario 1962-63, annesso alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1962-1963, concernenti gli oneri di carattere generale, il fondo iscritto al capitolo n. 63 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonchè le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 10.

Identico.